



COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Sud Sardegna

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11 con la quale viene istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizione di disagio economico;
- Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.06.1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19.7.1999, sui requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e sugli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17.04.2020 avente ad oggetto *"Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Bando e criteri per l'individuazione dei destinatari. Stanziamento regionale di euro 5.000.000.000 - Annualità 2020. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11"* e relativi allegati 1) e 2);
- Vista la Deliberazione n. 56/44 del 13.11.2020 *"Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse statali integrative annualità 2020, euro 3.406.467,18- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11"* con la quale è stato deliberato:
 - a) di ripartire lo stanziamento statale integrativo, annualità 2020, del Fondo di cui all'articolo 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, pari a € 3.406.467,18 a favore dei comuni della Sardegna come dettagliato nell'allegato 1 della DGR, e ha stabilito che per il Comune di San Sperate è previsto uno stanziamento di € 16.211,59;
 - b) di consentire che i Comuni possano destinare le suddette risorse, unitamente alle economie in proprio possesso, valutando se predisporre un nuovo bando o destinare le risorse ai beneficiari del bando di cui alla DGR n. 20/1 del 17.04.2020 per le mensilità maggio-dicembre e/o a copertura del fabbisogno non soddisfatto;
 - c) di disporre che i Comuni, nel verificare l'ammissibilità dei beneficiari, si attengano ai criteri riportati nella DGR n. 20/1 del 17.04.2020 integrandoli con le disposizioni del decreto ministeriale n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla GU n. 247 del 1/10/2020);
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 27.11.2020 *"L. 431/1998 art. 11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Direttive per la predisposizione di un nuovo bando"*, con la quale si è stabilito che il Comune di San Sperate procederà alla predisposizione di un nuovo bando per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98 per il periodo maggio-dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 56/44 del 13.11.2020 attenendosi ai criteri riportati dalla DGR n. 20/1 del 17.04.2020 integrandoli con le disposizioni del decreto Ministeriale n. 383 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 01.10.2020) e di rinviare al Responsabile gestionale l'approvazione del nuovo bando, del modulo di domanda nonché dell'avviso pubblico e dei termini di scadenza, secondo i criteri riportati dalla DGR n. 20/1 del 17.04.2020 integrandoli con le disposizioni del decreto Ministeriale n. 383 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 01.10.2020);
- Visto il Decreto ministeriale n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 01.10.2020) *"Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020"*, che prevede:
 - la possibilità di accesso ai contributi anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto

- all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
- il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ss.mm.ii.;
 - Vista la nota RAS prot. n. 34716 del 26/11/2020 "*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Precisazioni in merito alla D.G.R. 56/44 del 13/11/2020*",
 - Vista la determinazione della Direzione Generali dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale (SER) n. 2402 protocollo n. 35440 del 02.12.2020 "*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse statali integrative annualità 2020, euro 3.406.467,18*", con la quale è stato disposto l'impegno a favore dei Comuni ed il relativo allegato 1 dal quale risulta che per il Comune di San Sperate è stata stanziata la somma di € 16.211,59;
 - Visto il Decreto ministeriale n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 01/10/2020) avente ad oggetto "*Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020* che prevede:
 - la possibilità di accesso ai contributi anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
 - il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ss.mm.ii.;
 - Vista la determinazione Area 1 n. 353 del 16.12.2020 "*L. 431/1998 art. 11 Approvazione bando, modulo domanda e avviso per l'assegnazione dei contributi del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2020 - Mensilità maggio a dicembre 2020*";

RENDE NOTO

Che sono ammesse le richieste per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione relativo al 2020 – Mensilità MAGGIO - DICEMBRE.

ART. 1) REQUISITI DEI BENEFICIARI

- Essere cittadino italiano;
- Essere cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno, (residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione - D.L. 25.06.2008, n. 112-Capo IV art. 11, convertito con Legge 6.8.2008, n. 133);
- Essere residente nel Comune di San Sperate (la residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda); per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- Essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale nel Comune di San Sperate, con contratto regolarmente registrato, di un immobile di proprietà privata occupato a titolo di abitazione principale od esclusiva. La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
- Oppure essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale nel Comune di San Sperate di un'unità immobiliare di proprietà pubblica, destinata alla locazione permanente del programma "*20.000 abitazioni in affitto*" di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001;

- Nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- Non essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Non essere titolare di Reddito di cittadinanza per il periodo maggio/dicembre 2020 oppure di essere stato titolare di Reddito di cittadinanza dal ____ al ____ (indicare il periodo);
- Essere in regola con i pagamenti dei canoni d'affitto mensili;
- Essere titolare di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica nell'ambito del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al D.M.I. n. 2523 del 27.12.2001 occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- Non avere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2) DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto per nucleo familiare si intende quello composto da:

- Richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica;
- Soggetti a carico IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Si precisa che in caso di coabitazione di più nuclei familiari potrà essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3) REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

1. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.392, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
2. Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;
3. Fascia C: possibilità di accesso ai contributi anche a coloro che hanno un reddito ISEE superiore a € 14.162 e non superiore a 35.000,00 euro che hanno subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente della Fascia C è destinato a ridurre sino al 24% (come per la fascia B) l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore al valore già stabilito nell'articolo 2 dell'allegato 2 alla DGR n. 20/1 del 17.4.2020, relativo alla Fascia B.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 343 del 12 agosto 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 01.10.2020) "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020", il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ss.mm.ii.

ART. 4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione è reperibile all'indirizzo internet www.sansperate.net o nell'apposito fascicolatore ubicato all'esterno del piano terra del Palazzo Comunale sito in Via Sassari, 12 e dovrà essere presentata entro il termine perentorio del **15 gennaio 2021**.

L'istanza potrà essere presentata **esclusivamente** secondo una delle seguenti modalità:

- 1) trasmessa all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (le domande alla pec possono essere inviate anche da un indirizzo di posta elettronica ordinario);
- 2) depositata in una delle due cassette gialle ubicate al piano terra del Palazzo comunale.

Si comunica che la domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata di tutta la documentazione richiesta, pena l'esclusione della stessa.

Non verranno inoltre accettate eventuali domande trasmesse ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello sopra citato, quelle non sottoscritte e quelle pervenute fuori termine.

Nella domanda si dovrà dichiarare:

- la cittadinanza nonché la residenza del richiedente;
- la composizione del nucleo familiare;
- la presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni o di soggetti con handicap permanente grave o di invalidità superiore al 67%;
- la titolarità del contratto di locazione dell'immobile occupato a titolo di abitazione principale, il canone annuale previsto dal contratto, la data di stipula, scadenza, generalità del locatario, dati della registrazione presso l'Ufficio del Registro, la categoria catastale dell'immobile;
- di non essere titolare di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- di non avere in essere un contratto di locazione stipulato con parenti ed affini entro il secondo grado o con coniuge non separato legalmente;
- di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9;
- di non essere beneficiario di reddito di cittadinanza per il periodo maggio/dicembre 2020;
- di essere stato beneficiario di reddito di cittadinanza dal ____ al ____ (indicare il periodo);
- di essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione;
- di essere titolare di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica nell'ambito del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al D.M.I. n. 2523 del 27.12.2001 occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

ART. 5) DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente non può essere superiore a:

- € 3.098,74 per la FASCIA A);
- € 2.320,00 per la FASCIA B);
- € 2.320,00 per la FASCIA C).

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la Fascia A o al limite di € 2.320 per la Fascia B) e Fascia C) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

ART. 6) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda si dovrà allegare pena l'esclusione dal beneficio:

- Fotocopia del contratto d'affitto in essere regolarmente registrato;
- Fotocopia documento di identità e Codice Fiscale;
- Fotocopia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) o della Carta di Soggiorno;
- Autocertificazione residenza degli ultimi dieci anni (solo per gli immigrati);

- Autocertificazione attestante una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente per gli eventuali soggetti in possesso di un reddito ISEE superiore a € 14.162 e non superiore a 35.000,00 euro;
- Fotocopia del certificato di invalidità superiore al 67% (eventuale);
- Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- Fotocopia ricevute versamenti regolarmente effettuati da Maggio a Dicembre 2020;
- Fotocopia del versamento dei diritti (F23) con esclusione dei contratti che utilizzano la cedolare secca.

ART. 7) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Lo stanziamento previsto dalla DGR n. 56/44 del 13.11.2020 che per il Comune di San Sperate ammonta ad **€ 16.211,59** verrà ripartito, nel rispetto della graduatoria approvata, in maniera proporzionale tra tutti i richiedenti che abbiano presentato regolare domanda.

A parità di punteggio complessivo, si assegnerà un punto per ogni componente del nucleo familiare e in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

ART. 8) CRITERI DI VALUTAZIONE

L'Amministrazione procede alla verifica d'ufficio e a campione delle autocertificazioni presentate dai richiedenti, e si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni, a giudizio insindacabile dell'ufficio, ritenute inattendibili.

PUNTEGGI

Incidenza derivanti dall'ISEE

(Fascia A)

ISEE come definito al punto 1 dei "REQUISITI REDDITUALI"

(Fascia B)

ISEE come definito al punto 2 dei "REQUISITI REDDITUALI"

(Fascia C)

ISEE come definito al punto 3 dei "REQUISITI REDDITUALI"

DA €	A €	PUNTI
0	2.832,40	25
2.832,41	5.664,80	20
5.664,81	8.497,20	15
8.497,21	11.329,60	10
11.329,61	14.162,00	5
14.162,01	35.000,00	2

Incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo

Incidenza	dal 14%	e non superiore al	19%	Punti 05
"	oltre il 19%	e non superiore al	24%	Punti 07
"	oltre il 24%	e non superiore al	29%	Punti 09
"	oltre il 29%	e non superiore al	34%	Punti 12
"	oltre il 34%	e non superiore al	39%	Punti 16
"	oltre il 39%	e non superiore al	44%	Punti 20

“	oltre il 44%	e non superiore al	49%	Punti 25
“	oltre il 49%			Punti 30

PUNTEGGIO PER PARTICOLARI SITUAZIONI

Presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni Punti 0,50

Presenza nel nucleo familiare di disabili con invalidità superiore al 67% Punti 0,50

- A parità di punteggio complessivo, si assegnerà un punto per ogni componente del nucleo familiare e in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
- Il contributo, rapportato a mesi, decorre dal 01.05.2020 o dalla data di stipula e registrazione del contratto, e fino al 31.12.2020.

Le domande saranno istruite dall'ufficio e la graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

La graduatoria sarà affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data di approvazione e per il rispetto della legge sulla privacy conterrà esclusivamente i dati relativi alla presentazione dell'istanza, data e numero di protocollo.

Eventuali ricorsi, dovranno essere presentati entro i successivi 10 giorni.

SAN SPERATE 16.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Iride ATZORI